

Disciplina per l'esercizio venatorio di cui all'articolo 13, comma 1, della legge regionale n. 6/2008

1. Il Distretto venatorio provvede a:

- a) elaborare la proposta di Piano venatorio distrettuale (di seguito PVD) di cui all'art. 13 della LR 6/2008, tenuto conto delle indicazioni del Piano faunistico regionale (di seguito PFR), anche con riferimento al capitolo 5 "Rete Natura 2000 ed aspetti venatori", e degli adempimenti di cui al presente atto;
- b) coordinare l'attività di gestione delle Riserve di caccia, delle Aziende faunistico-venatorie, delle Aziende agri-turistico-venatorie e delle Zone cinofile di competenza (art. 18, comma 1, lett. b), legge regionale n. 6/2008);
- c) comunicare al Servizio regionale competente in materia faunistico-venatoria (di seguito denominato Servizio) le date dei censimenti prima della loro effettuazione;
- d) comunicare al Servizio le date dei censimenti coordinati con un preavviso di almeno 30 giorni dalla loro effettuazione;
- e) coordinare le attività connesse all'esercizio venatorio provvedendo a predisporre il regolamento tipo di fruizione venatoria delle Riserve di caccia (art. 18, comma 1, lett. a) e c), legge regionale n. 6/2008);
- f) ratificare le relazioni consuntive annuali della gestione faunistico-venatoria delle Riserve di caccia, delle Aziende faunistico-venatorie, delle Aziende agri-turistico-venatorie e delle Zone cinofile di competenza (art. 18, comma 1, lett. f), legge regionale n. 6/2008) e trasmetterle al Servizio entro il 1 aprile di ogni anno, contestualmente alle copie dei registri dei contrassegni inamovibili per la caccia agli ungulati e ai galliformi alpini predisposti rispettivamente secondo il modello allegato al DPRReg. 27 ottobre 2008, n. 0296/Pres. e al PFR;
- g) trasmettere al Servizio copia dei regolamenti di fruizione venatoria delle Riserve di caccia approvati, entro 10 giorni dalla loro approvazione (art. 16, comma 3, legge regionale n. 6/2008), per l'inoltro agli organi competenti alla vigilanza venatoria e a quelli preposti all'irrogazione di sanzioni disciplinari;
- h) trasmettere al Servizio, entro 10 giorni dalla ricezione, gli elenchi dei contrassegni inamovibili disponibili delle Riserve di caccia e delle Aziende faunistico-venatorie per la caccia agli ungulati e ai galliformi alpini predisposti secondo il modello allegato al PFR;
- i) ratificare in un'unica sessione i censimenti di ciascuna specie o gruppi di specie;
- j) presentare gli atti di ciascuna annata venatoria per l'approvazione, dal 1° aprile della medesima annata venatoria;
- k) effettuare le verifiche tecniche dei trofei (crani e mandibole) degli ungulati abbattuti nella precedente stagione venatoria, prima della redazione da parte di ciascuna RdC o AFV delle relazioni consuntive annuali della gestione faunistico-venatoria;
- l) ratificare le relazioni consuntive a seguito della verifica tecnica dei trofei;
- m) realizzare le mostre dei trofei entro il 31 agosto;
- n) prima dell'approvazione dei regolamenti di fruizione venatoria, deliberare per tutte le Riserve di caccia e le Aziende faunistico-venatorie del proprio territorio il medesimo arco temporale (massimo 90 giorni) per

la caccia tradizionale al Cinghiale, compreso tra il 1° settembre e il 31 dicembre, e comunicarlo al Servizio entro il 31 luglio;

- o) rispettare le scadenze di seguito riportate per consegnare al Servizio gli esiti dei censimenti annuali ratificati, al fine di rendere possibile le verifiche e l'attivazione delle procedure conseguenti, considerati i periodi indicati per l'esecuzione dei censimenti delle diverse specie:
 - i. Capriolo e Cinghiale: 15 aprile (se le condizioni meteorologiche ne hanno consentito l'esecuzione);
 - ii. Cervo, Muflone, Daino, Camoscio: 10 luglio;
 - iii. Fagiano comune, Starna, Lepre bruna europea, Lepre bianca, Coniglio selvatico, Volpe, Pernice rossa: 31 agosto;
 - iv. Fagiano di monte, Pernice bianca, Coturnice, altro: 15 settembre.

2. La Riserva di caccia provvede a:

- a) attuare il PVD sul territorio di competenza (art. 15, comma 2, lett. a), legge regionale n. 6/2008), i cui contenuti sono definiti nel PFR;
- b) adottare il regolamento di fruizione venatoria (art. 15, comma 2, lett. b), legge regionale n. 6/2008), che diventa esecutivo con l'approvazione da parte del Distretto venatorio (art. 16, comma 2, legge regionale n. 6/2008): il regolamento è corredato dalla cartografia dell'assegnazione del territorio della Riserva di caccia, delle Zone addestramento e allenamento cani, degli appostamenti fissi e dell'ubicazione delle altane e della zona destinata a caccia di selezione/tradizionale; in prima istanza è necessario l'atto completo, di seguito sono sufficienti gli elementi aggiornati;
- c) registrare i dati relativi ai capi abbattuti in modo accurato e standardizzato (secondo lo schema riportato nel PFR) e trasmetterli al Distretto Venatorio, unitamente alla relazione consuntiva annuale della gestione faunistico-venatoria (art. 15, comma 2, lett. c), legge regionale n. 6/2008);
- d) individuare nel regolamento di fruizione venatoria le modalità e i tempi di attuazione della caccia di selezione nei territori destinati alla caccia tradizionale, qualora venga data attuazione all'art. 4, comma 3 bis, legge regionale n. 14/1987 o all'art. 11, comma 1 quinquies, legge regionale n. 14/2007, dandone tempestiva comunicazione al Servizio e al Distretto venatorio;
- e) allegare al regolamento di fruizione venatoria in fase di prima applicazione l'elenco dei nominativi dei cacciatori che hanno scelto entro il 31 marzo, la tipologia di fruizione venatoria agli ungulati per le Riserve di caccia che effettuano detti prelievi; successivamente è necessario allegare soltanto le variazioni intervenute;
- f) prevedere nel regolamento di fruizione venatoria l'adozione di un registro delle uscite per la caccia agli ungulati senza cane da seguita (selezione e tradizionale), conforme al modello allegato al PFR. In alternativa, adottare altri strumenti equipollenti (es. compilazione biglietto dell'uscita da inserire nella bacheca/cassetta della Rdc). Ogni socio deve eseguire le suddette operazioni prima di svolgere la caccia;

- g) prevedere nel regolamento di fruizione venatoria l'adozione un registro per la caccia agli ungulati con il cane da seguita, conforme al modello allegato al PFR, formato dalle singole schede di "cacciata" o "seguita" (definizioni ai sensi dell'art. 7ter della l.r. 56/1986), qualora nella Rdc sia prevista tale forma di caccia. Il Direttore o l'eventuale Caposquadra deve compilare la scheda prima dell'inizio di ogni azione di caccia e portarla con sé. Al termine dell'azione di caccia deve annotare l'ora di fine. Al rientro dalla giornata di caccia, o comunque al più presto possibile, deve archivarla nel registro di cui sopra. In alternativa, prevedere nel regolamento di fruizione venatoria altri strumenti equipollenti, ad esempio comunicazione preventiva al Servizio competente di numero e composizione delle squadre, numero e dati identificativi dei cani utilizzati e compilazione del biglietto dell'uscita da inserire nella bacheca/cassetta della Rdc. Qualora la Rdc non preveda la presenza di squadre, è sufficiente la compilazione del suddetto biglietto dell'uscita;
- h) qualora nella Rdc sia prevista la caccia al Fagiano di monte, adottare all'interno del regolamento di fruizione venatoria la disciplina per il contrassegno inamovibile per tale specie, con le modalità di seguito riportate;
- i. tutti i capi di Fagiano di monte prelevati dovranno essere identificati tramite contrassegno, con le caratteristiche indicate nel PFR;
 - ii. il cacciatore deve applicare il contrassegno, garantendone l'inamovibilità, su una zampa dell'animale abbattuto, dopo aver provveduto alle prescritte annotazioni sul tesserino regionale e prima di spostare l'animale stesso;
 - iii. al termine della giornata di caccia il capo abbattuto con il contrassegno applicato deve essere portato in visione al Direttore della Riserva di caccia.
- i) qualora nella Rdc sia prevista la caccia al Fagiano di monte, adottare inoltre, conformemente ai modelli allegati al PFR, un elenco dei contrassegni inamovibili disponibili ed un registro dove annotare al momento della consegna al cacciatore:
- iv. il numero progressivo di ogni contrassegno;
 - v. il nominativo e la firma del cacciatore assegnatario;
 - vi. la data di consegna del contrassegno al cacciatore;
- j) qualora nella Rdc sia prevista la caccia agli ungulati, adottare un elenco dei contrassegni inamovibili disponibili, conforme al modello allegato al PFR;
- k) trasmettere al Servizio gli esiti dei censimenti delle Zone di ripopolamento e cattura e delle Oasi di protezione istituite ai sensi dell'art. 8 bis, comma 2, della LR 6/2008;
- l) adottare disposizioni regolamentari per impedire che gli abbattimenti superino i limiti previsti dal piano di abbattimento approvato;
- m) curare la trascrizione dei dati sul "Registro degli abbattimenti di fauna ungulata nelle riserve di caccia e nelle aziende faunistico-venatorie" relativo al prelievo degli ungulati entro le ore 12.00 del giorno successivo all'abbattimento, con le modalità indicate nell'allegato al PFR;

- n) comunicare al Servizio il recapito presso cui sono verificati i capi abbattuti e il nome degli eventuali responsabili delegati dal Direttore della Riserva di caccia, nel numero massimo di tre;
- o) rendere disponibile al Servizio e agli Organi di vigilanza, per le verifiche di volta in volta ritenute opportune il registro di cui all'art. 3, comma 2, del DPR n. 27 ottobre 2008, n. 0296/Pres ed il registro per l'utilizzo dei contrassegni per la caccia ai galliformi alpini di cui al PFR;
- p) compilare la relazione consuntiva tenendo conto degli esiti delle verifiche tecniche dei trofei.

3. L'Azienda faunistico-venatoria provvede a:

- a) ottemperare agli stessi adempimenti previsti per le Riserve di caccia, tranne che all'adozione del Regolamento, e ad adottare provvedimenti e registri atti a garantire quanto disposto dal paragrafo precedente per le Riserve di caccia.

4. L'Azienda agri-turistico-venatoria e la Zona cinofila provvedono a:

- a) predisporre annualmente la relazione consuntiva della gestione faunistico-venatoria da sottoporre alla ratifica del Distretto venatorio nei termini temporali stabiliti per le Riserve di caccia.

5. Mostre dei trofei

Nelle mostre distrettuali dei trofei devono essere esposti i trofei (crani e mandibole) di tutti gli esemplari di ungulati abbattuti nella precedente stagione venatoria, all'interno delle Riserve di caccia e delle Aziende faunistico-venatorie. I trofei dei capi rinvenuti morti possono essere esposti purché risulti visivamente evidente che non sono il frutto di prelievo venatorio. I trofei devono essere accuratamente preparati in bianco o naturalizzati.

A tal fine i Distretti venatori:

- a) regolamentano ogni attività riguardante l'allestimento della mostra distrettuale annuale;
- b) comunicano al Servizio la data e la sede della verifica dei trofei e della mostra almeno 30 giorni prima dell'effettuazione/allestimento;
- c) conservano i trofei e le mandibole ricevuti e li restituiscono dopo averli opportunamente annullati come indicato nel PFR;
- d) favoriscono l'accesso alla verifica tecnica e alla mostra dei trofei al personale del Servizio, per il tempo necessario ai controlli del caso; possono altresì richiedere al Servizio la disponibilità di personale per integrare la composizione di eventuali commissioni istituite dal Distretto venatorio per la valutazione dei trofei.

Le Riserve di caccia e le Aziende faunistico-venatorie:

- a) consegnano al Distretto venatorio di appartenenza, nel rispetto dei tempi e delle modalità dallo stesso previsti, tutti i trofei dei capi ungulati abbattuti nella precedente stagione venatoria, compresa la mandibola completa (anche nel caso in cui i trofei siano stati naturalizzati);
- b) compilano per ogni capo abbattuto, un cartellino identificativo, e lo fissano al trofeo e alla mandibola;
- c) comunicano al Servizio il recapito presso cui sono verificati i capi abbattuti ed i nominativi degli eventuali responsabili delegati dal Direttore della Rdc.

IL SEGRETARIO GENERALE

IL PRESIDENTE